

RESPONSABILITA' CIVILE

In vigore l'obbligo di polizza per Rc professionale

Lunedì, 01 Settembre 2014 10:28



E' vigente l'obbligo di RC Professionale. Dal 14 agosto tutti i liberi professionisti della iscritti al rispettivo Ordine sono tenuti a sottoscrivere una polizza per danni causati a nell'esercizio professionale. L'obbligo coinvolge oltre 200 mila professionisti. In difetto prevede la sanzione disciplinare.

Definitivamente convertito in legge, il Decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione ha sdoganato l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale; il **provvedimento** (Riforma Madia) esonera solo i singoli medici dipendenti del SSN (casi di esercizio professionale in regime di libera professione). L'obbligo coinvolge invece le strutture sanitarie pubbliche (oltre 10 mila) e i privati fra odontoiatri, medici di famiglia, specialisti ambulatoriali, pediatri, medici veterinari, ostetriche e infermieri che lavorano nella sanità privata.

Così recita la Riforma Madia: "A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale".

"A tutela del cliente"-Dopo due anni di proroga, entra così in vigore l'obbligo introdotto dal Governo Monti con il **D.P.R. n. 177 del 7 agosto 2012** il *Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali*, secondo quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 in base alla quale- 'a tutela del cliente- il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'attività professionale.

Obbligo e sanzionabilità- All'articolo 5 il DPR 137/2012 disciplina così l'obbligo di assicurazione: " *Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione degli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva*".

La violazione delle predette disposizioni costituisce *"illecito disciplinare"*, che sarà valutato dall'Ordine professionale di competenza.

Il D. Balduzzi e la "colpa lieve"- La norma introdotta dall'ex Ministro della Salute Renato Balduzzi (articolo 3 comma 1 del **D.L. n. 189/2012**) ha disposto: «L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida o buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. La Corte Costituzionale ha **confermato** la legittimità costituzionale della norma. Nel caso di "colpa lieve", l'esercente la professione sanitaria non risponde penalmente ma *civilmente* ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (Risarcimento per fatto illecito). Il giudice, "anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta" del sanitario che abbia seguito le linee guida.